REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1986

che fissa i contingenti per i prodotti del settore delle carni bovine applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi ; che tali restrizioni riguardano i prodotti soggetti al mecanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle cani bovine ; che è opportuno fissare i contingenti iniziali in volume per ciascun prodotto o gruppo di prodotti secondo le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 491/86 ;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione di importazione alla costituzione di una cauzione cui si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (2) ;

considerando che è opportuno prevedere che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I contingenti iniziali dei prodotti del settore delle carni bovine che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, applicabili all'importazione in Spagna in provenienza dai paesi terzi, sono fissati come segue :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativi « obiettivi »
01.02 A ex II	Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida	300 capi
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate	900 t peso carcassa
02.01 A II b) e 02.01 B II b)	Carni della specie bovina, congelate e frattaglie della specie bovina	3 600 t peso carcassa

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 i contingenti di cui sopra sono ridotti di un sesto.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne non disossata corrispondono a 77 kg di carne disossata.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione del quantitativo disponibile tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione cui si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

L'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento, è che le importazioni siano effettuate.

Articolo 3

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Esse trasmettono, al più tardi il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti concernenti ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel mese precedente, le autorizzazioni d'importazione :

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni di importazione rilasciate ;

— i quantitativi che sono stati effettivamente importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente